

CAPITOLO I

L'impatto ambientale dell'industria tessile

I.1 "Il problema della sostenibilità" in EU e negli US

Le tematiche in materia di fashion&design assumono rilevanza sul piano giuridico, dal momento che interessano settori del diritto tradizionalmente conosciuti: tutela del marchio, segni distintivi e proprietà individuale (nonché copyright law), concorrenza parassitaria, vicende contrattuali, disciplina pubblicitaria, tutela del consumatore, responsabilità nella filiera tessile e la sostenibilità.

Il "problema della sostenibilità" rileva su due piani: quello ambientale e quello etico.

La sostenibilità ambientale "riguarda le azioni che l'impresa moda può adottare per ridurre gli impatti ambientali di prodotti e processi", mentre la sostenibilità etica "riguarda tutte le azioni che posson essere intraprese al fine di contribuire al rispetto dei diritti dei lavoratori e alla valorizzazione delle loro capacità, al rispetto dei consumatori e allo sviluppo delle risorse sociali e del territorio."¹

La tesi si concentrerà su tali tematiche, assumendo come presupposto la sempre maggiore importanza, anche sulla spinta del Green Deal europeo, che stanno assumendo, ad oggi, le problematiche riguardanti l'inquinamento ambientale e lo sfruttamento dei lavoratori, alle quali l'industria tessile apporta un contributo determinante, per le ragioni che seguiranno.

In particolare, lo studio muove da un'analisi su come sia intesa la sostenibilità in EU e negli US, in una prospettiva comparatistica.

¹ V. Jacometti "Diritto e moda sostenibile tra iniziative legislative e iniziative volontarie" in *Fashion Law Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, a cura di B. Pozzo.e B. Jacometti, Giuffrè, Milano, 2016, p.34.

L'Europa ha adottato, negli anni, varie misure volte al perseguimento di obiettivi sostenibili. Tra le ultime, la Commissione Europea ha emanato una *Relazione di previsione strategica 2023- Sostenibilità e benessere dei cittadini come fulcro dell'autonomia strategica aperta dell'Europa* che assume come base la relazione scientifica e strategica *Verso un'Europa equa e sostenibile nel 2050: scelte sociali ed economiche nelle transizioni verso la sostenibilità* del Centro comune di ricerca, che definisce l'economia sostenibile come "circolare e collaborativa", basata su una riduzione dello sfruttamento delle risorse, un aumento della "vita utile" dei prodotti e il riutilizzo, la condivisione, la riparazione, la rigenerazione e il riciclaggio di materiali.²

Essa individua dieci settori di intervento, tra i quali quelli rilevanti ai fini della presente trattazione sono: il quarto, rappresentato dal "sostenere i cambiamenti della produzione e del consumo verso la sostenibilità", che "comporta riforme e investimenti in tutti gli Stati membri per decarbonizzare e decontaminare l'economia, soprattutto i processi industriali e i settori ad alta intensità energetica, per limitare gli impatti sulla biodiversità e per ridurre al minimo l'impronta ecologica dei consumi", aggiungendo che "è importante adottare misure volte a migliorare la governance delle risorse idriche (compresi adeguati meccanismi di fissazione dei prezzi e di ripartizione delle risorse), il loro uso efficiente, lo sviluppo di fonti alternative sostenibili e l'eliminazione dell'inquinamento delle acque, garantendo parità di accesso. Per perseguire la sostenibilità saranno necessari cambiamenti a livello di comportamenti individuali, soprattutto quelli con l'impronta di carbonio più elevata, al fine di ridurre al minimo l'impronta ecologica dei consumi"; il settimo settore di intervento consiste nel "focalizzare ulteriormente gli indicatori strategici ed economici sul benessere sostenibile e inclusivo", che consiste nel miglioramento "degli strumenti di monitoraggio attraverso la definizione di solidi indicatori basati su modelli (ad esempio relativi ai limiti del pianeta o al nesso società-ambiente-economia) e di modelli di valutazione integrata migliori per le proiezioni e l'analisi degli scenari. Al fine di orientare

² Matti, Jensen, Bontoux, Goran, Pistocchi, Salvi, "Towards a fair and sustainable Europe 2050: social and economic choices in sustainability transitions", *Publications Office of the European Union*, Luxembourg, 2023, DOI:10.2760/804844.

ulteriormente le politiche, i principi statistici della contabilità nazionale devono essere integrati da indicatori aggiuntivi in modo da rispecchiare meglio l'interdipendenza tra attività economica, benessere delle persone e ambiente.”³

Negli U.S., il *National Environmental Policy Act* del 1969 ha impegnato gli Stati Uniti alla sostenibilità, dichiarandola una politica nazionale “per creare e mantenere condizioni in cui gli esseri umani e la natura possono esistere in armonia produttiva, che consentano di soddisfare i requisiti sociali, economici e di altro tipo delle generazioni presenti e future.”

Al fine di vincolare i governi federali, la sezione 102 del titolo I della legge richiede alle agenzie federali “di incorporare considerazioni ambientali nella loro pianificazione e processo decisionale attraverso un approccio interdisciplinare sistematico. In particolare, tutte le agenzie federali devono preparare dichiarazioni dettagliate che valutano l'impatto ambientale e le alternative alle principali azioni federali che incidono significativamente sull'ambiente. In più, il titolo II della NEPA ha istituito il Consiglio del presidente sulla qualità ambientale (CEQ) per supervisionare l'implementazione del NEPA. I compiti del CEQ includono: garantire che le agenzie federali rispettino i loro obblighi ai sensi del NEPA, supervisionare l'attuazione da parte dell'agenzia federale del processo di valutazione dell'impatto ambientale, emissione di regolamenti e altre linee guida alle agenzie federali in merito alla conformità NEPA.”⁴

A proposito dell'incidenza che l'industria tessile esercita sulla sostenibilità, in Europa, il commissario europeo per l'ambiente Virginijus Sinkevičius, in occasione dell'ultimo Global Fashion Summit tenutosi a Copenaghen ha spiegato che l'industria tessile si trova in cima alla lista dei fattori di maggiore impatto ambientale (in particolare, essa si trova al quarto posto come risultante dalla Strategia europea per il tessile sostenibile e circolare).⁵

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, *Relazione di previsione strategica 2023- Sostenibilità e benessere dei cittadini come fulcro dell'autonomia strategica aperta dell'Europa* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0376>.

⁴ United States Environmental Protection Agency, “What is the National Environmental Policy Act?” <https://www.epa.gov/nepa/what-national-environmental-policy-act>.

⁵ “Speech by Commissioner Sinkevičius” Global Fashion Summit in Copenhagen, Denmark, Brussels, 27 June 2023, PDF, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/speech_23_3786.

Le cause sono in realtà molteplici: l'impiego nel processo di trasformazione tessile di risorse non rinnovabili e materiali non sostenibili; la produzione di rifiuti tossici, l'abbandono e conseguente accumulo di vestiti usati o invenduti in vere e proprie "discariche di indumenti" (cd. "salvage markets", tra i quali quello maggiormente conosciuto si trova in Ghana), sia da parte dei consumatori che da parte delle grandi case di moda; il ricorso a "mercati di sbocco" in Paesi emergenti (India, Cina, Pakistan, Indonesia..) in cui, oltre alla problematica ambientale, persiste quella dello sfruttamento di lavoratori; l'incremento del "fast fashion" e, infine, in fenomeno del Greenwashing (che è definito dallo stesso commissario un "problema maggiore") che a seguire sarà oggetto di un approfondimento specifico.⁶

Nel 2023 l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) ha pubblicato un'infografica in cui pone in evidenza i dati relativi all'impatto dell'industria tessile sull'ambiente e facendo luce sulle principali questioni che preoccupano l'Europa, e cioè: consumo eccessivo di risorse naturali, in particolare acqua e terreno; l'inquinamento idrico tramite rilascio di microplastiche primarie nell'ambiente; l'emissione di gas a effetto serra e infine l'accumulo di rifiuti tessili in discariche.⁷

Negli US, il National Institute of Standards and Technology (NIST) ha pubblicato nell'aprile 2022 il report "Your Clothes Can Have an Afterlife", in cui sottolinea come "solo il 15% dei vestiti usati ed altri materiali tessili vengono riutilizzati o riciclati negli U.S., mentre il restante 85% finisce in discariche o inceneritori. Questi sprechi rendono le risorse scarseggianti, contribuiscono al cambiamento climatico e inquinano i flussi d'acqua."⁸

⁶ V. Jacometti "Diritto e moda sostenibile tra iniziative legislative e iniziative volontarie" in *Fashion Law Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, a cura di B. Pozzo e B. Jacometti, Milano, 2016, p.341.

⁷ Agenzia europea dell'ambiente, "L'impatto della produzione tessile e dei rifiuti tessili sull'ambiente", 2023 <https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20201208STO93327/1-impatto-della-produzione-e-dei-rifiuti-tessili-sull-ambiente-infografica>.

⁸ National Institute of Standards and Technology, report *Your Clothes Can Have an Afterlife* (2022) <https://www.nist.gov/news-events/news/2022/05/your-clothes-can-have-afterlife>.

Tra i principali rischi ci sono: sfruttamento di materie prime come il suolo e l'acqua, la diffusione di "fibre microplastiche" nell'ambiente, l'emissione di gas e materiali chimici dannosi.⁹

Per quanto riguarda il risvolto etico della sostenibilità, l'aumento di posti di lavoro nel settore tessile in regioni del mondo a basso reddito, con conseguenze negative sulla sicurezza e salute dei lavoratori, e la concentrazione della produzione tessile in detti paesi con la conseguente importazione dell'abbigliamento da parte dei maggiori venditori (negli USA pari al 90% del venduto), determina un offuscamento della trasparenza e una maggiore complessità nella catena di approvvigionamento.¹⁰

Appare evidente che l'industria tessile sia tra i primi settori produttivi a dover essere interessati da una riforma ispirata ad un'economia circolare e sostenibile, secondo principi che accomunano Europa ed America.

I.2 L'incertezza normativa nella Fashion Industry. L'affermazione del principio "End of Waste" in Europa e "Zero Waste" negli US

Europa e Stati Uniti sono ordinamenti che, seppur lontani sul piano geografico, presentano la medesima problematica che affligge il settore fashion&design a livello mondiale (seppur con qualche differenza) e cioè la mancanza di una disciplina organica, stabile e comprensiva di ogni sfaccettatura che l'inquinamento ambientale, soprattutto se determinato da un fenomeno come la moda, può assumere.

In particolare, nell'ambito del diritto in materia di tutela del marchio, Copyright law, Design law e Competitive law, l'assenza di un apparato normativo organico e trasparente

⁹ K. Schumacher and A. Forster, (2022), "Facilitating a Circular Economy for Textiles Workshop Report", *Special Publication (NIST SP)*, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-207>.

¹⁰ K. Niinimäki, G. Peters, H. Dahlbo, P. Perry, T. Rissanen, and A. Gwilt, "The environmental price of fast fashion" (2020) su *Nature Reviews Earth & Environment* 1, p. 189–200. DOI: 10.1038/s43017-020-0039-9.

ha i propri effetti negativi, favorendo, in Europa così come in America, il ricorso da parte delle imprese concorrenti a pratiche commerciali scorrette.

In merito, il professore Guido Noto La Diega in un suo studio spiega come un basso livello di equilibrio nell'ambito della disciplina sulla Proprietà Intellettuale (low-IP equilibrium) possa impattare in modo negativo sul rapporto concorrenziale tra stakeholders, provocando l'esercizio di pratiche commerciali scorrette, quali la contraffazione, il *close copying*, la riduzione della libertà di espressione e della creatività, il Greenwashing, soprattutto da parte dei grandi brand su quelli più piccoli.

L'autore spiega che tale disequaglianza di poteri trova ragione nel fatto che l'industria della moda si configura come una "comunità chiusa", basata su contatti personali e accordi tra protagonisti, disciplinati da "norme sociali" piuttosto che da norme giuridiche in senso stretto.

Tuttavia, tale condizione non sembra essere necessariamente negativa. Al contrario, un orientamento considera non necessario il rafforzamento del copyright law, del competition law e del diritto in materia di proprietà intellettuale, in quanto esso andrebbe a determinare uno svilimento di tali rapporti sociali¹¹. Non a caso, pratiche come il *knockoff fashion* ed il *close copying*, non determinano automaticamente ipotesi di contraffazione o concorrenza parassitaria quando riconducibili all'alveo del cd. *piracy paradox*, ritenuto paradossalmente benefico per il settore della moda, sicché un irrigidimento del fashion design law andrebbe a limitarne gli effetti positivi.

Tornando sul piano della sostenibilità, al contrario di quanto appena detto, il rafforzamento del diritto nell'industria della moda, contribuirebbe a svantaggiare il fast-fashion, la produzione di massa, l'inquinamento ambientale e lo sfruttamento dei lavoratori.¹²

¹¹ G. N. La Diega, "Can the law fix the problems of fashion? An empirical study on social norms and power imbalance in the fashion industry" (2018), su *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.

¹² L. Tarverdi, "Protecting Fashion Design: A comparative Legal Approach and an Environmental Justification" (2010), su *The Journal of Intellectual Property*, DOI:10.34122/jip.2010.06.5.2.8.

Al fine di trarre una definizione di “sostenibilità”, può essere utile effettuare un breve *excursus* delle fonti internazionali sulla materia, senza approfondirne i risvolti in materia di politica ambientale.

Il concetto di “sviluppo sostenibile” è stato introdotto per la prima volta nel rapporto *Our Common Future* della Commissione Brundtland del 1987 come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.”¹³

Successivamente, il Trattato di Amsterdam, firmato nel 1997, ha incluso lo sviluppo sostenibile tra gli obiettivi essenziali dell'Unione europea conformemente agli articoli 2, 3 e 6 del trattato CE.

Il trattato di Lisbona del 2007, all'art 191 dispone che “la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

Nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, l'art 37 rubricato “tutela dell'ambiente” recita: “un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”.

Ancora, nella Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile del 2005, si legge che “lo sviluppo sostenibile è un obiettivo fondamentale di tutte le politiche della Comunità europea, sancito dal trattato. Si prefigge il miglioramento costante della qualità della vita sul pianeta per le generazioni attuali e future. Consiste nella salvaguardia della capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di vita. Si fonda sui principi della democrazia e dello stato di diritto nonché sul rispetto dei diritti fondamentali, comprese

¹³ Report of the World Commission on Environment and Development “Our Common Future” https://www.are.admin.ch/dam/are/it/dokumente/nachhaltige_entwicklung/dokumente/bericht/our_common_futu_rebrundtlandreport1987.pdf.download.pdf/our_common_futurebrundtlandreport1987.pdf.

libertà e pari opportunità per tutti. Determina la solidarietà intra e intergenerazionale. Intende promuovere un'economia dinamica con un elevato livello di occupazione ed istruzione, di tutela sanitaria, di coesione sociale e territoriale e di protezione dell'ambiente in un mondo in pace e sicuro, che rispetta la diversità culturale.”¹⁴

Nonostante queste dichiarazioni definitorie, rimane difficoltoso effettuare una “valutazione” sulla sostenibilità nella Fashion Industry.

A dimostrazione di tale “mutabilità” - e conseguente difficoltà per le istituzioni di regolamentare la materia - lo studio del Just Fashion Transition 2023 (l'Osservatorio permanente sulla transizione sostenibile delle filiere chiave della moda, abbigliamento, calzature e pelletteria di The European House of Ambrosetti), mette in luce come il concetto di “fibra sostenibile” non sia definito, ma variabile: “Il profilo ambientale delle fibre varia significativamente a seconda dell'hotspot d'impatto ambientale considerato, siano esse vegetali, sintetiche o artificiali” e aggiunge “mentre le fibre naturali sono comunemente percepite come più rispettose dell'ambiente in quanto rinnovabili e biodegradabili, i dati testimoniano che, in alcuni casi, possono esercitare impatti ambientali maggiori rispetto alle alternative sintetiche o artificiali.”¹⁵

Ne consegue, dunque, la non agevole formulazione di una disciplina che in modo univoco possa stabilire cosa sia sostenibile, con conseguenze ovviamente negative in termini di certezza del diritto.¹⁶

Lo stesso concetto di “rifiuto” ha subito negli anni varie interpretazioni da parte della CGUE, fino al graduale raggiungimento dell'apertura verso la distinzione tra “rifiuto” e “non rifiuto”. Tale distinzione ha assunto una grande rilevanza per l'industria tessile, dal momento che permette di qualificare gli scarti tessili come “non rifiuti” e in quanto tali suscettibili di una nuova utilizzazione, specialmente nel retail, in ossequio del principio

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, “Progetto di dichiarazione sui principi guida dello sviluppo sostenibile”, Bruxelles, 25.5.2005 COM (2005) 218, disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0218>.

¹⁵ Just Fashion Transition 2023, second edition of Venice Sustainable Fashion Forum, Fondazione Giorgio Cini, Venezia 2023, <https://www.ambrosetti.eu/venice-sustainable-fashion-forum/just-fashion-transition/>.

¹⁶ Sul punto V. Jacometti “Diritto e moda sostenibile tra iniziative legislative e iniziative volontarie” in *Fashion Law Le problematiche giuridiche della filiera della moda*, a cura di B. Pozzo e B. Jacometti, Milano, 2016, p.351.

End of Waste (EoW) individuato dalla Direttiva quadro 2008/98/CE (e regolamenti attuativi).¹⁷

Partendo dal principio, una prima definizione di rifiuto fu data dalla Dir. 75/442/CEE (art 1) come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. Essa assumeva come fattore qualificante del rifiuto il “disfacimento”, chiudendo le porte ad una possibilità di rimpiego degli scarti e perciò escludendo la configurabilità del “non rifiuto.”

La stessa direttiva rimandava poi agli allegati IIA e IIB per l’elencazione delle operazioni di “smaltimento” e “ricupero”, senza però darne una definizione unitaria.¹⁸

Fu la successiva Dir. 91/156/CEE (art 3 let b) a sottolineare il concetto di “recupero”, invitando gli Stati membri ad “adottare le misure appropriate per promuovere (...) il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie o l’uso di rifiuti come fonte di energia”¹⁹. Tuttavia, non poteva ancora parlarsi di “non rifiuto” in quanto la direttiva in esame faceva espresso riferimento al solo recupero di quelli che erano qualificati, appunto, “rifiuti.”

Con la Dir. quadro 2008/98/CE (anche detta Waste Framework Directive) all’art 3 vennero aggiunte varie definizioni, tra le quali quelle di:

- “riutilizzo” come: “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti”;
- “recupero” come: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale”;

¹⁷ R. Bianchi “L’economia circolare nel mondo della moda e l’interpretazione di rifiuto della Corte Europea” in *Ambiente & sviluppo* n.2/202, p.94.

¹⁸ Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti (75/442/CEE), consultabile al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975L0442-19911223&from=LV>.

¹⁹ Direttiva del Consiglio 91/56/CEE che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0156:IT:pdf>.